



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 80 del 22/12/2017

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI . DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciassette , addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 19:00 , nella Sede Municipale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Angelo Mosca il Consiglio Comunale.

Partecipa vice segretario Agostino Toni .

| N° | Nome | Presente | N° | Nome | Presente |
|----------|---------------------|----------|----|-----------------------|----------|
| <u>1</u> | ZANNI GIORGIO | X | 10 | ZACCARDO LUIGI | X |
| <u>2</u> | ROSSI ROSSANO | X | 11 | PALAZZI TIZIANO | X |
| <u>3</u> | MOSCA ANGELO | X | 12 | BERTOLINI RINO | X |
| <u>4</u> | LUSOLI NADIA | X | 13 | CONTINI CARLO-ALBERTO | X |
| <u>5</u> | ZANICHELLI MASSIMO | X | 14 | RUINI FABIO | X |
| <u>6</u> | BARTOLINI CASSANDRA | X | 15 | MEDICI STELLA | |
| <u>7</u> | RUBBIANI CHIARA | X | 16 | SALOMONI STEFANO | X |
| <u>8</u> | FERRARI ANDREA | X | 17 | GRIMALDI ORIETTA | X |
| <u>9</u> | SEVERI ELISA | X | | | |

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Il Consigliere Medici Stella assente giustificato

Sono presenti gli Assessori:

MUCCI MARIA ESTER, IOTTI PAOLO, INCERTI MARZIA .

Svolgono la funzione di Scrutatori:

LUSOLI NADIA, BERTOLINI RINO, SALOMONI STEFANO .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D Lgs 446/'97 in materia di potestà regolamentare;

- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato Tasi;

Considerato che la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:

- all'art. 1 comma 669 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- all'art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l' IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo:

«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all' IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».

Considerato altresì quanto disposto in materia di TASI dalla legge 208/2015 :

- art. 1 comma 14 che stabilisce l'esenzione dalla TASI della abitazione principale in particolare:

> la lettera a) elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore , am anche dell' utilizzatore ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

> la lettera b) precisa che il presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli e dell' abitazione principale . Restano imponibili le abitazioni di "lusso A/1, A/8, A/9;

> la lettera c) prevede che l'aliquota TASI dei cd "immobili merce" è ridotta all' 1 per mille , fintanto che restano invenduti e non siano in ogni caso locati. E' concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2.5 per mille , o in diminuzione fino all' azzeramento. La norma stabilizza a regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015;

- art. 1 comma 54 che prevede anche per la Tasi così come per l'IMU la riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431;

1. Considerato comunque l'art. 1, comma 42 e seguenti, della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) ai sensi dei quali è prorogata di un anno la disposizione sul blocco degli aumenti contenuti nella legge di stabilità 2016 rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI; Disposizione confermata anche per l'anno 2018 dal Disegno di Legge finanziaria 2018;

Vista la delibera di consiglio comunale n. 13 del 9/03/2015 con la quale si approvavano le aliquote e detrazioni TASI per l'esercizio finanziario 2015, confermate per le annualità 2016 e 2017 con propri atti n. 18/2016 e n. 5/2017;

Ritenuto pertanto di dover confermare anche per l'anno 2018 l'applicazione della TASI con le modalità deliberate nell'anno 2015 e le disposizione previste nella legge 208/2015 di seguito riportate sinteticamente ,

| | |
|--|--|
| <p>- Esenzione art. 1 c. 16 L. 208/2015</p> | <p>- PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE .</p> <p>- Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> |
| <p>- Esenzione art. 1 c. 14/15/16 L. 208/2015</p> | <p>- PER IMMOBILI EQUIPARATI ALL' ABITAZIONE PRINCIPALE :</p> <p>- ANZIANI E DISABILI</p> <p>- E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>- CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - - FORZE DI POLIZIA / FORZE ARMATE - Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. - - COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA - Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito richiesto della residenza anagrafica. - - ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) |
| <ul style="list-style-type: none"> - 0 per cento - | <ul style="list-style-type: none"> - FABBRICATI ABITATIVI - Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze - Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. - |
| <ul style="list-style-type: none"> - 0,1 per cento | <ul style="list-style-type: none"> - FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA - - |
| <ul style="list-style-type: none"> - 0,25 per cento | <ul style="list-style-type: none"> - FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati. - |
| <ul style="list-style-type: none"> - 0 per cento - | <ul style="list-style-type: none"> - AREE EDIFICABILI - - |
| <ul style="list-style-type: none"> - 0 per cento - | <ul style="list-style-type: none"> - ALTRI IMMOBILI: - - |

Dato atto che il gettito TASI previsto in €. 16.000 è diretto alla copertura, del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2018:

- Elettorale, Anagrafe e Stato civile: euro 180.450,00
 - Manutenzione strade ed immobili comunali: euro 91.300,00
 - Illuminazione pubblica e contratto di gestione calore: euro 646.000,00
 - Gestione verde pubblico: euro 70.000,00
 - Servizio sgombero neve: euro 80.000,00

e che pertanto la misura di copertura si attesta attorno al 1,50%

Ritenuto di dover stabilire che nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale.

Considerato che l'art. 13, comma 13-*bis*, del D. L. n. 201 del 2011 stabilisce che, a partire dall'anno di imposta 2013, le delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi, nella apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998, con le modalità e le tempistiche in esso stabilite. L'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'IMU, decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e che gli effetti delle deliberazioni stesse retro agiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico.

VISTA la legge 208/2015

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000

VISTO il DD Legge finanziaria 2018;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00;

Uditi gli interventi dei Consiglieri che verranno trascritti e approvati con apposito verbale in una successiva seduta consiliare;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, che da' il seguente risultato:

PRESENTI n.16 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n. 12

CONTRARI n. 4 (Salomoni, Grimaldi, Ruini, Contini)

ASTENUTI n. //

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di legge, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n.16 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n. 12

CONTRARI n. 4 (Salomoni, Grimaldi, Ruini, Contini)

ASTENUTI n. //

Ai sensi dell' art 52 del D.Lgs 446/97

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) DI CONFERMARE per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo per servizi indivisibili TASI con le modalità approvate per l'anno 2015 e le disposizioni previste nella legge 208/2015 nelle seguenti risultanze:

PROSPETTO ALIQUOTE 2018

| | |
|--|--|
| <p>- Esenzione art. 1 c. 16 L. 208/2015</p> | <p>- PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE .</p> <p>- Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | all'unità ad uso abitativo. |
| - - Esenzione art. 1 c. 14/15/16 L. 208/2015 - - | - - PER IMMOBILI EQUIPARATI ALL' ABITAZIONE PRINCIPALE : - ANZIANI E DISABILI - E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. - - CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE - Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. - - FORZE DI POLIZIA / FORZE ARMATE - Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. - - COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA - Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito richiesto della residenza anagrafica. - - ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) |
| - 0 per cento - | - FABBRICATI ABITATIVI - Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze - Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. - |

| | |
|------------------|--|
| - 0,1 per cento | - FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA |
| - 0,25 per cento | - FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati. |
| - 0 per cento | - AREE EDIFICABILI |
| - 0 per cento | - ALTRI IMMOBILI: |

3) DI STABILIRE **che** nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. Nella stessa misura spetta la detrazione in caso di abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale.

4)DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018;

5) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato in data 21/05/2014 con Deliberazione Consiliare n. 27 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 16 del 21/03/2016;

6) DI INVIARE , nelle forme di legge, la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art 13 comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011 ;

7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
_ Dott. Angelo Mosca

IL vice segretario
_ Agostino Toni